

Rimedio all'errore in sede di fatturazione: i limiti nell'utilizzo delle note di variazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 22/12/2021

L'emissione di note di variazione ex art. 26 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) è lo strumento principale e generale al fine di porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

La norma testé richiamata dispone, al comma 2, che *“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”*; il comma 3 precisa che *“La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7 [secondo cui «Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»”*.

Ne deriva, tra l’altro, come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 832/2021, pubblicata lo scorso 17 dicembre, che la variazione in diminuzione:

1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
2. è limitata a specifiche situazioni;
3. non è *sine die*, ma sconta precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.